



**IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 18 c. 5;
- VISTO il vigente "Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università", emanato con D.R. n. 13756 dell'11 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO necessario aggiornare e integrare il regolamento vigente con alcune modifiche;
- PRESO ATTO che il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 14 luglio 2026, ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte;
- PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 21 settembre 2026, ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte;
- PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2026 ha approvato le modifiche del suddetto regolamento;
- ATTESO che la Responsabile dell'Area Risorse Umane e Organizzazione attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate:

Art. 1 - Sono emanate le seguenti modifiche, evidenziate in grassetto, al "Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università":

Articolo 1

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

1. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nel seguito denominata "Ateneo", attiva ai sensi dell'art. **11 del D.Lgs. n. 68/2012**, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, **rapporti di collaborazione con la comunità studentesca iscritta all'Ateneo; la selezione segue** i criteri indicati negli articoli seguenti.
2. **Il Rettore, il Consiglio della Scuola o il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, deliberano l'attivazione delle collaborazioni mediante approvazione ed emanazione del bando. Questo è affisso all'albo online d'Ateneo e pubblicato sul sito www.unimib.it.**
3. **I rapporti di collaborazione sono riservati a chi risulti iscritto ai vari corsi di studio istituiti dall'Ateneo per il conseguimento della Laurea, della Laurea Specialistica/Magistrale o della Laurea Magistrale a ciclo unico.**

4. Resta esclusa dall'applicazione del presente Regolamento, salvo quanto previsto nel successivo comma, **la componente studentesca iscritta al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.**

5. Esclusivamente per le persone iscritte al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale **e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico** gestiti attraverso il sistema della teledidattica sono predisposti appositi bandi di selezione sulla base dei criteri di cui al successivo **art. 8** e volti allo svolgimento di attività inerenti alla teledidattica stessa.

6. Le possibilità di collaborazione si estendono **alla componente studentesca in mobilità internazionale in ingresso immatricolata** presso l'Ateneo per l'intero anno accademico ed in possesso di una conoscenza certificata della lingua italiana pari al livello intermedio B1 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

7. Tali forme di collaborazione consistono nello svolgimento delle attività sottoelencate, con esclusione delle attività di docenza, dello svolgimento degli esami, **di compiti e attività di gestione**, nonché dell'assunzione di responsabilità amministrative.

8. Le prestazioni, svolte secondo le modalità e nei periodi stabiliti **dalle persone titolari della responsabilità delle strutture interessate**, sono le seguenti:

a) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, laboratori didattici, scientifici e di teledidattica, spazi di studio e altre strutture didattiche e scientifiche, palestre, sale di **ritrovo per la comunità studentesca**; attività di supporto, documentazione;

b) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di strutture informatiche, schedatura, memorizzazione o registrazione di dati;

c) servizi di reception in occasione di congressi e convegni;

d) altri servizi non didattici a favore **della popolazione studentesca**, espressamente autorizzati dal Senato Accademico, dal **Consiglio della Scuola o dal Consiglio di Dipartimento**;

e) informazioni generali e **distribuzione di materiale informativo alla componente studentesca**;

f) **accoglienza e supporto alla componente studentesca partecipante ai programmi di mobilità (incoming e outgoing)**;

g) supporto alle attività **del nido e della scuola dell'infanzia** dell'Ateneo;

h) supporto alle **attività relative alla gestione dei servizi per la componente studentesca con disabilità e DSA.**

9. Le collaborazioni non potranno avere durata complessiva superiore a 200 ore nell'arco di un anno accademico né durata inferiore a complessive 8 ore.

10. Le collaborazioni si svolgeranno **o all'interno dei locali dell'Università o comunque in spazi o strutture utilizzati dall'Università per l'attività oggetto della collaborazione.**

11. Le collaborazioni sono bandite da **Scuole**, Dipartimenti e Amministrazione Centrale.

Articolo 2

Requisiti obbligatori delle candidature

1. Costituiscono in ogni caso requisiti indispensabili per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni, **ad eccezione della componente studentesca in mobilità internazionale in ingresso:**

- l'iscrizione ai Corsi di cui all'art. 1;

- il regolare pagamento della contribuzione universitaria;

- il superamento di almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari (CFU) o, **per i corsi che le prevedono**, i 2/5 delle annualità d'esame, entrambi arrotondati per difetto, previsti dal piano degli studi prescelto, con riferimento agli anni precedenti la domanda di iscrizione.

2. Per lo/la studente iscritto/a al primo anno delle Lauree Specialistiche/Magistrali il requisito dei 2/5 dei CFU di cui sopra, è sostituito con un voto di Laurea Triennale pari ad almeno 92/110.

3. Le strutture richiedenti potranno eventualmente prevedere anche i seguenti requisiti obbligatori:

- appartenenza ad **uno** o più **Dipartimenti** o Corsi di Laurea;
- iscrizione ad un determinato anno successivo al primo;
- particolare abilità e/o competenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

4. Soltanto chi sia in possesso dei requisiti di cui **ai commi precedenti può** iscriversi **all'Albo Generale** di cui all'art. 4.

5. Per chi intende partecipare ai bandi di cui all'art. 1, comma 5, costituiscono requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni:

- l'iscrizione a un Corso gestito tramite teledidattica;
- il regolare pagamento della contribuzione universitaria.

6. Non può partecipare alle collaborazioni **chi fa parte, a seguito di elezione, del** Consiglio di Amministrazione o **del** Senato Accademico.

Articolo 3

Requisiti facoltativi delle candidature

1. Nei bandi di selezione, in relazione alle attività per le quali il bando è emanato, possono essere posti in aggiunta a quelli obbligatori uno o più dei seguenti requisiti facoltativi:

- possesso di determinate conoscenze, tecniche e/o di determinate lingue straniere;
- altri requisiti ritenuti utili allo svolgimento delle attività.

2. Il bando deve prevedere il punteggio massimo applicato a ciascuno dei titoli di cui al presente articolo.

3. Il punteggio massimo teorico corrispondente ai titoli di cui al presente articolo non può essere superiore a 10 punti.

Articolo 4

Albo Generale

1. Ogni anno, dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, tramite il Servizio di Segreterie Online (www.unimib.it), sono aperte le iscrizioni all'Albo delle collaborazioni studentesche. La pubblicazione dei singoli bandi è stabilita, per ogni anno accademico, nel periodo dal 1 ottobre al 20 giugno dell'anno successivo.

2. L'attestazione dell'iscrizione alla graduatoria annuale è certificata con il rilascio di una **attestazione** contenente il punteggio base, determinato secondo i criteri fissati nei successivi articoli **accessibile attraverso la piattaforma delle Segreterie Online.**

3. L'aggiornamento in continuo della graduatoria, nonché i punteggi base assegnati, **sono effettuati automaticamente.**

4. L'iscrizione produce effetto soltanto nel periodo 1 ottobre/30 settembre dell'anno successivo.

5. Non sarà possibile iscriversi all'Albo Generale nel caso in cui non si sia in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), a meno che sia dichiarata la volontà di inserimento nella fascia massima di reddito.

Articolo 5

Bandi di collaborazione

1. Il bando dovrà contenere obbligatoriamente indicazioni relative a:
 - il tipo di servizio che costituirà oggetto della o delle collaborazioni;
 - il numero di collaborazioni necessarie per i servizi;
 - le caratteristiche delle prestazioni richieste;
 - le date di inizio e fine della o delle collaborazioni, la loro durata complessiva e il loro orario;
 - il luogo in cui dovranno essere svolte;
 - il corrispettivo orario per loro stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'**art. 11**;
 - gli eventuali requisiti **necessari** per la validità delle candidature, secondo quanto previsto nell'**art. 2**;
 - i requisiti di cui all'**art. 3** e il relativo punteggio;
 - la data di affissione del bando all'albo **online** d'Ateneo;
 - la data, di norma stabilita nel 30° giorno antecedente la pubblicazione del bando, alla quale dovranno essere valutati i requisiti e i punteggi di cui agli **artt. 2 e 6**;
 - le modalità di iscrizione;
 - il termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di affissione e di pubblicazione sul sito web, entro il quale devono essere presentate le candidature;
 - la Commissione, **composta da una persona che presiede la stessa e da almeno una persona con funzioni di verbalizzazione**, che esaminerà le candidature e deciderà in proposito;
 - il soggetto preposto al controllo delle attività di cui all'**art. 12**.
2. Per la **componente studentesca** in mobilità internazionale in ingresso sono predisposti appositi bandi.

Articolo 6

Criteri di determinazione del punteggio base

1. Il punteggio base è costituito dalla sommatoria di:
 - a) da 0 a 9 punti in proporzione ai crediti acquisiti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda;
 - b) 1 punto per ogni mezzo punto (0,50) superiore a 24/30 nella media pesata degli esami di profitto o nella media pesata dei crediti;
 - c) da 0 a 16 punti proporzionalmente attribuiti secondo il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) determinato per il calcolo della contribuzione, **secondo le modalità definite nell'apposita pagina del sito web d'Ateneo**.

Articolo 7

Criteri di determinazione del punteggio base per la componente studentesca iscritta al primo anno delle Lauree Specialistiche/Magistrali

1. I punti a) e b) dell'**art. 6** sono sostituiti dalla seguente modalità di attribuzione di punteggio:
 - da 0 a 18 punti **in proporzione al voto di Laurea/Diploma Universitario** da 92/110 a 110/110 compresi;
 - 21 punti **per il voto di Laurea/Diploma Universitario pari a 110/110 e lode**.

Articolo 8

Criteri di determinazione del punteggio base per la componente studentesca iscritta al primo anno dei Corsi di Laurea gestiti attraverso il sistema della teledidattica

1. I punti a) e b) dell'art. 6 sono sostituiti dalla seguente modalità di attribuzione di punteggio per **le persone iscritte ai Corsi di Laurea Triennale o ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico**:
 - da 0 a 21 punti **in proporzione per un voto** di diploma di istruzione superiore da 79/100 a 100/100 compresi;
 - da 0 a 21 punti **in proporzione per un voto** di diploma di istruzione superiore da 39/60 a 60/60.
2. **Alle persone iscritte ai Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale non a ciclo unico** gestiti attraverso il sistema della teledidattica si applica l'art. 7.

Articolo 9

Punteggio per la componente studentesca in mobilità internazionale in ingresso

1. **Alla componente studentesca** in mobilità internazionale in ingresso si applica esclusivamente il punteggio previsto dall'art. 3.

Articolo 10

Graduatoria relativa al bando

1. Scaduto il termine stabilito dal bando per le candidature, la Commissione di cui al comma 1 dell'art. 5, ricevuta dal preposto ufficio la prima bozza di graduatoria contenente, per **ciascuna candidatura**, il punteggio base calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del bando, effettua il colloquio, se previsto, attribuendo il punteggio per il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, e redige un verbale contenente la graduatoria definitiva del bando.
2. La graduatoria di cui al comma precedente è affissa **all'albo online d'Ateneo per 15 giorni** e pubblicata sul sito www.unimib.it.
3. A parità di punteggio complessivo è **preferita la candidatura** con un valore dell'indicatore ISEE più basso. A parità di valore è **preferita la candidatura** che abbia superato il maggior numero di crediti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda e il maggior numero di esami di profitto eccedenti i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda.
4. A parità di numero di esami o di CFU, come sopra indicato, è **preferita la candidatura** con una media di voti superiore.

Articolo 11

Costituzione del rapporto

1. **La persona responsabile della struttura richiedente la collaborazione, oppure altra persona a ciò espressamente delegata, convoca le persone candidate** nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui all'art. 10 e **propone** loro la sottoscrizione di un atto di impegno contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando, nonché ogni ulteriore indicazione necessaria per individuare con precisione la prestazione richiesta **alla persona che svolgerà la collaborazione** e il **nominativo** della persona o delle persone cui è affidato il controllo del servizio. In seguito alla sottoscrizione dell'atto di impegno ed ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/08, **le suddette persone** dovranno seguire un'apposita formazione concernente le normative e le procedure vigenti in Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da effettuarsi a cura del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.
2. Qualora **lo/la studente** rinunci all'incarico, si procederà d'ufficio allo scorrimento della graduatoria.
3. **Lo/la studente** che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve

copia. L'avvenuta assunzione dell'incarico è annotata in apposito registro tenuto dall'organo che ha conferito l'incarico. Sulla base di richiesta motivata la struttura può permettere l'accesso ai registri sui quali è annotata la collaborazione.

4. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi successivi, purché la durata complessiva delle collaborazioni non superi le 200 ore nel corso di uno stesso anno accademico.

5. La sottoscrizione dell'atto d'impegno e l'assegnazione dell'incarico non sono compatibili con la richiesta di rimborso delle rate di contribuzione universitaria già versate.

6. Il corrispettivo ammonta a 10,60 (dieci/60) euro per ogni ora di effettiva attività connessa ai servizi resi. Detto importo può essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

7. Il pagamento del corrispettivo avviene normalmente in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dalla persona responsabile della struttura, che provvederà a certificare la collaborazione entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione. Su espressa richiesta della persona responsabile della struttura, il pagamento può avvenire in due rate.

8. Il corrispettivo, entro il limite di 3.500 euro annui, è esente dalle imposte ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

Articolo 12

Controllo del servizio, riduzione del corrispettivo e revoca dell'incarico

1. Chi è incaricato del controllo è tenuto a comunicare alla persona responsabile della struttura di riferimento della collaborazione qualsiasi irregolarità riscontrata nello svolgimento del servizio.

2. La persona responsabile della struttura contesta il parziale o totale inadempimento della prestazione in contraddittorio con la persona interessata, sentite altre persone eventualmente a conoscenza dei fatti e, con provvedimento motivato, riduce il compenso di un terzo per la irregolarità riscontrata ed accertata o revoca l'incarico.

3. A chi è stato revocato l'incarico o ridotto il compenso è inibita la partecipazione agli ulteriori bandi emessi dalla struttura in cui prestava la propria collaborazione.

4. Contro il provvedimento di cui al comma 2 è possibile proporre ricorso al Rettore, nel caso in cui la collaborazione sia effettuata nell'ambito del Dipartimento o della Scuola, o al Direttore Generale, nel caso in cui la collaborazione sia effettuata nell'ambito di un'Area dell'Amministrazione Centrale. Il Rettore o il Direttore Generale confermano, modificano o revocano il provvedimento di cui al comma 2 con decisione motivata.

5. La Scuola, il Dipartimento e l'Area si riservano di interrompere la collaborazione per esigenze oggettive sopravvenute.

6. Quando la collaborazione sia stata sospesa, quale che sia la causa della sospensione, e non ne sia stato autorizzato il recupero in periodo successivo da parte di chi ha conferito l'incarico, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.

Articolo 13

Cessazione del rapporto

1. Al termine indicato nell'atto iniziale il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

2. Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del conseguimento del titolo universitario o comunque dalla cessazione dell'iscrizione all'Università, anche se questa precede il termine finale inizialmente previsto.

3. Chi ha in corso una collaborazione studentesca può chiedere alla persona responsabile della struttura che ha conferito l'incarico l'esonero definitivo dalla collaborazione con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.

Articolo 14

Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Università provvede, senza oneri a **carico della componente studentesca**, alla stipula dell'assicurazione contro gli infortuni **a favore della persona** cui sia stato conferito l'incarico di collaborazione.
2. L'incarico non dà luogo invece ad alcun obbligo di assicurazione pensionistica.

Articolo 15

Stanziamiento annuale

1. All'atto dell'approvazione del bilancio **di previsione**, il Consiglio di Amministrazione stanza la somma destinata alla copertura della spesa per il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. **11** per le esigenze delle Aree dell'Amministrazione Centrale.
2. **Le strutture possono attivare le collaborazioni anche sui propri fondi per il potenziamento della didattica o su fondi specificatamente assegnati in sede di approvazione del bilancio di previsione.**

Articolo 16

Norme finali e transitorie

1. **Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2026/2027.**
2. **Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure attivate a partire dall'entrata in vigore dello stesso.**
3. **Per tutte le attività di collaborazione attivate a seguito di bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, si applica, fino al loro completamento, la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando.**

Art. 2 - A seguito delle modifiche di cui all'art. 1 il testo consolidato del regolamento, il cui titolo viene modificato in "Regolamento in materia di collaborazioni studentesche ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 68/2012", è quello riportato all'Allegato 1 del presente decreto.

Art. 3 - Il regolamento così modificato entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo online di Ateneo.

IL RETTORE

Marco Emilio Orlandi

(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05)

UOR Area Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente Sabrina Belli
Responsabile del procedimento: Alessandro Cava
Pratica trattata da: Settore Personale non Strutturato – Alessandro Cava

Allegato 1

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COLLABORAZIONI STUDENTESCHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL D.LGS. N. 68/2012

Articolo 1

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

1. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nel seguito denominata "Ateneo", attiva ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione con la comunità studentesca iscritta all'Ateneo; la selezione segue i criteri indicati negli articoli seguenti.
2. Il Rettore, il Consiglio della Scuola o il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, deliberano l'attivazione delle collaborazioni mediante approvazione ed emanazione del bando. Questo è affisso all'albo online d'Ateneo e pubblicato sul sito www.unimib.it.
3. I rapporti di collaborazione sono riservati a chi risulti iscritto ai vari corsi di studio istituiti dall'Ateneo per il conseguimento della Laurea, della Laurea Specialistica/Magistrale o della Laurea Magistrale a ciclo unico.
4. Resta esclusa dall'applicazione del presente Regolamento, salvo quanto previsto nel successivo comma, la componente studentesca iscritta al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.
5. Esclusivamente per le persone iscritte al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico gestiti attraverso il sistema della teledidattica sono predisposti appositi bandi di selezione sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8 e volti allo svolgimento di attività inerenti alla teledidattica stessa.
6. Le possibilità di collaborazione si estendono alla componente studentesca in mobilità internazionale in ingresso immatricolata presso l'Ateneo per l'intero anno accademico ed in possesso di una conoscenza certificata della lingua italiana pari al livello intermedio B1 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
7. Tali forme di collaborazione consistono nello svolgimento delle attività sottoelencate, con esclusione delle attività di docenza, dello svolgimento degli esami, di compiti e attività di gestione, nonché dell'assunzione di responsabilità amministrative.
8. Le prestazioni, svolte secondo le modalità e nei periodi stabiliti dalle persone titolari della responsabilità delle strutture interessate, sono le seguenti:
 - a) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, laboratori didattici, scientifici e di teledidattica, spazi di studio e altre strutture didattiche e scientifiche, palestre, sale di ritrovo per la comunità studentesca; attività di supporto, documentazione;
 - b) assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di strutture informatiche, schedatura, memorizzazione o registrazione di dati;
 - c) servizi di reception in occasione di congressi e convegni;
 - d) altri servizi non didattici a favore della popolazione studentesca, espressamente autorizzati dal Senato Accademico, dal Consiglio della Scuola o dal Consiglio di Dipartimento;
 - e) informazioni generali e distribuzione di materiale informativo alla componente studentesca;
 - f) accoglienza e supporto alla componente studentesca partecipante ai programmi di mobilità (incoming e outgoing);
 - g) supporto alle attività del nido e della scuola dell'infanzia dell'Ateneo;

h) supporto alle attività relative alla gestione dei servizi per la componente studentesca con disabilità e DSA.

9. Le collaborazioni non potranno avere durata complessiva superiore a 200 ore nell'arco di un anno accademico né durata inferiore a complessive 8 ore.

10. Le collaborazioni si svolgeranno o all'interno dei locali dell'Università o comunque in spazi o strutture utilizzati dall'Università per l'attività oggetto della collaborazione.

11. Le collaborazioni sono bandite da Scuole, Dipartimenti e Amministrazione Centrale.

Articolo 2

Requisiti obbligatori delle candidature

1. Costituiscono in ogni caso requisiti indispensabili per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni, ad eccezione della componente studentesca in mobilità internazionale in ingresso:

- l'iscrizione ai Corsi di cui all'art. 1;
- il regolare pagamento della contribuzione universitaria;
- il superamento di almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari (CFU) o, per i corsi che le prevedono, i 2/5 delle annualità d'esame, entrambi arrotondati per difetto, previsti dal piano degli studi prescelto, con riferimento agli anni precedenti la domanda di iscrizione.

2. Per lo/la studente iscritto/a al primo anno delle Lauree Specialistiche/Magistrali il requisito dei 2/5 dei CFU di cui sopra, è sostituito con un voto di Laurea Triennale pari ad almeno 92/110.

3. Le strutture richiedenti potranno eventualmente prevedere anche i seguenti requisiti obbligatori:

- appartenenza ad uno o più Dipartimenti o Corsi di Laurea;
- iscrizione ad un determinato anno successivo al primo;
- particolare abilità e/o competenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

4. Soltanto chi sia in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti può iscriversi all'Albo Generale di cui all'art. 4.

5. Per chi intende partecipare ai bandi di cui all'art. 1, comma 5, costituiscono requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni:

- l'iscrizione a un Corso gestito tramite teledidattica;
- il regolare pagamento della contribuzione universitaria.

6. Non può partecipare alle collaborazioni chi fa parte, a seguito di elezione, del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.

Articolo 3

Requisiti facoltativi delle candidature

1. Nei bandi di selezione, in relazione alle attività per le quali il bando è emanato, possono essere posti in aggiunta a quelli obbligatori uno o più dei seguenti requisiti facoltativi:

- possesso di determinate conoscenze, tecniche e/o di determinate lingue straniere;
- altri requisiti ritenuti utili allo svolgimento delle attività.

2. Il bando deve prevedere il punteggio massimo applicato a ciascuno dei titoli di cui al presente articolo.

3. Il punteggio massimo teorico corrispondente ai titoli di cui al presente articolo non può essere superiore a 10 punti.

Articolo 4

Albo Generale

1. Ogni anno, dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, tramite il Servizio di Segreteria Online

(www.unimib.it), sono aperte le iscrizioni all'Albo delle collaborazioni studentesche. La pubblicazione dei singoli bandi è stabilita, per ogni anno accademico, nel periodo dal 1 ottobre al 20 giugno dell'anno successivo.

2. L'attestazione dell'iscrizione alla graduatoria annuale è certificata con il rilascio di una attestazione contenente il punteggio base, determinato secondo i criteri fissati nei successivi articoli accessibile attraverso la piattaforma delle Segreterie Online.

3. L'aggiornamento in continuo della graduatoria, nonché i punteggi base assegnati, sono effettuati automaticamente.

4. L'iscrizione produce effetto soltanto nel periodo 1 ottobre/30 settembre dell'anno successivo.

5. Non sarà possibile iscriversi all'Albo Generale nel caso in cui non si sia in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), a meno che sia dichiarata la volontà di inserimento nella fascia massima di reddito.

Articolo 5

Bandi di collaborazione

1. Il bando dovrà contenere obbligatoriamente indicazioni relative a:

- il tipo di servizio che costituirà oggetto della o delle collaborazioni;
- il numero di collaborazioni necessarie per i servizi;
- le caratteristiche delle prestazioni richieste;
- le date di inizio e fine della o delle collaborazioni, la loro durata complessiva e il loro orario;
- il luogo in cui dovranno essere svolte;
- il corrispettivo orario per loro stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'art. 11;
- gli eventuali requisiti necessari per la validità delle candidature, secondo quanto previsto nell'art. 2;
- i requisiti di cui all'art. 3 e il relativo punteggio;
- la data di affissione del bando all'albo online d'Ateneo;
- la data, di norma stabilita nel 30° giorno antecedente la pubblicazione del bando, alla quale dovranno essere valutati i requisiti e i punteggi di cui agli artt. 2 e 6;
- le modalità di iscrizione;
- il termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di affissione e di pubblicazione sul sito web, entro il quale devono essere presentate le candidature;
- la Commissione, composta da una persona che presiede la stessa e da almeno una persona con funzioni di verbalizzazione, che esaminerà le candidature e deciderà in proposito;
- il soggetto preposto al controllo delle attività di cui all'art. 12.

2. Per la componente studentesca in mobilità internazionale in ingresso sono predisposti appositi bandi.

Articolo 6

Criteri di determinazione del punteggio base

1. Il punteggio base è costituito dalla sommatoria di:

- a) da 0 a 9 punti in proporzione ai crediti acquisiti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda;
- b) 1 punto per ogni mezzo punto (0,50) superiore a 24/30 nella media pesata degli esami di profitto o nella media pesata dei crediti;
- c) da 0 a 16 punti proporzionalmente attribuiti secondo il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) determinato per il calcolo della contribuzione, secondo le modalità definite nell'apposita pagina del sito web d'Ateneo.

Articolo 7

Criteri di determinazione del punteggio base per la componente studentesca iscritta al primo anno delle Lauree Specialistiche/Magistrali

1. I punti a) e b) dell'art. 6 sono sostituiti dalla seguente modalità di attribuzione di punteggio:
 - da 0 a 18 punti in proporzione al voto di Laurea/Diploma Universitario da 92/110 a 110/110 compresi;
 - 21 punti per il voto di Laurea/Diploma Universitario pari a 110/110 e lode.

Articolo 8

Criteri di determinazione del punteggio base per la componente studentesca iscritta al primo anno dei Corsi di Laurea gestiti attraverso il sistema della teledidattica

1. I punti a) e b) dell'art. 6 sono sostituiti dalla seguente modalità di attribuzione di punteggio per le persone iscritte ai Corsi di Laurea Triennale o ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico:
 - da 0 a 21 punti in proporzione per un voto di diploma di istruzione superiore da 79/100 a 100/100 compresi;
 - da 0 a 21 punti in proporzione per un voto di diploma di istruzione superiore da 39/60 a 60/60.
2. Alle persone iscritte ai Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale non a ciclo unico gestiti attraverso il sistema della teledidattica si applica l'art. 7.

Articolo 9

Punteggio per la componente studentesca in mobilità internazionale in ingresso

1. Alla componente studentesca in mobilità internazionale in ingresso si applica esclusivamente il punteggio previsto dall'art. 3.

Articolo 10

Graduatoria relativa al bando

1. Scaduto il termine stabilito dal bando per le candidature, la Commissione di cui al comma 1 dell'art. 5, ricevuta dal preposto ufficio la prima bozza di graduatoria contenente, per ciascuna candidatura, il punteggio base calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del bando, effettua il colloquio, se previsto, attribuendo il punteggio per il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, e redige un verbale contenente la graduatoria definitiva del bando.
2. La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all'albo online d'Ateneo per 15 giorni e pubblicata sul sito www.unimib.it.
3. A parità di punteggio complessivo è preferita la candidatura con un valore dell'indicatore ISEE più basso. A parità di valore è preferita la candidatura che abbia superato il maggior numero di crediti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda e il maggior numero di esami di profitto eccedenti i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda.
4. A parità di numero di esami o di CFU, come sopra indicato, è preferita la candidatura con una media di voti superiore.

Articolo 11

Costituzione del rapporto

1. La persona responsabile della struttura richiedente la collaborazione, oppure altra persona a ciò espressamente delegata, convoca le persone candidate nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui all'art. 10 e propone loro la sottoscrizione di un atto di impegno contenente tutte le indicazioni circa

l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando, nonché ogni ulteriore indicazione necessaria per individuare con precisione la prestazione richiesta alla persona che svolgerà la collaborazione e il nominativo della persona o delle persone cui è affidato il controllo del servizio. In seguito alla sottoscrizione dell'atto di impegno ed ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/08, le suddette persone dovranno seguire un'apposita formazione concernente le normative e le procedure vigenti in Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da effettuarsi a cura del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.

2. Qualora lo/la studente rinunci all'incarico, si procederà d'ufficio allo scorrimento della graduatoria.
3. Lo/la studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione dell'incarico è annotata in apposito registro tenuto dall'organo che ha conferito l'incarico. Sulla base di richiesta motivata la struttura può permettere l'accesso ai registri sui quali è annotata la collaborazione.
4. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi successivi, purché la durata complessiva delle collaborazioni non superi le 200 ore nel corso di uno stesso anno accademico.
5. La sottoscrizione dell'atto d'impegno e l'assegnazione dell'incarico non sono compatibili con la richiesta di rimborso delle rate di contribuzione universitaria già versate.
6. Il corrispettivo ammonta a 10,60 (dieci/60) euro per ogni ora di effettiva attività connessa ai servizi resi. Detto importo può essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.
7. Il pagamento del corrispettivo avviene normalmente in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dalla persona responsabile della struttura, che provvederà a certificare la collaborazione entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione. Su espressa richiesta della persona responsabile della struttura, il pagamento può avvenire in due rate.
8. Il corrispettivo, entro il limite di 3.500 euro annui, è esente dalle imposte ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

Articolo 12

Controllo del servizio, riduzione del corrispettivo e revoca dell'incarico

1. Chi è incaricato del controllo è tenuto a comunicare alla persona responsabile della struttura di riferimento della collaborazione qualsiasi irregolarità riscontrata nello svolgimento del servizio.
2. La persona responsabile della struttura contesta il parziale o totale inadempimento della prestazione in contraddittorio con la persona interessata, sentite altre persone eventualmente a conoscenza dei fatti e, con provvedimento motivato, riduce il compenso di un terzo per la irregolarità riscontrata ed accertata o revoca l'incarico.
3. A chi è stato revocato l'incarico o ridotto il compenso è inibita la partecipazione agli ulteriori bandi emessi dalla struttura in cui prestava la propria collaborazione.
4. Contro il provvedimento di cui al comma 2 è possibile proporre ricorso al Rettore, nel caso in cui la collaborazione sia effettuata nell'ambito del Dipartimento o della Scuola, o al Direttore Generale, nel caso in cui la collaborazione sia effettuata nell'ambito di un'Area dell'Amministrazione Centrale. Il Rettore o il Direttore Generale confermano, modificano o revocano il provvedimento di cui al comma 2 con decisione motivata.
5. La Scuola, il Dipartimento e l'Area si riservano di interrompere la collaborazione per esigenze oggettive sopravvenute.
6. Quando la collaborazione sia stata sospesa, quale che sia la causa della sospensione, e non ne sia stato autorizzato il recupero in periodo successivo da parte di chi ha conferito l'incarico, nessun corrispettivo è

dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.

Articolo 13

Cessazione del rapporto

1. Al termine indicato nell'atto iniziale il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.
2. Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del conseguimento del titolo universitario o comunque dalla cessazione dell'iscrizione all'Università, anche se questa precede il termine finale inizialmente previsto.
3. Chi ha in corso una collaborazione studentesca può chiedere alla persona responsabile della struttura che ha conferito l'incarico l'esonero definitivo dalla collaborazione con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.

Articolo 14

Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Università provvede, senza oneri a carico della componente studentesca, alla stipula dell'assicurazione contro gli infortuni a favore della persona cui sia stato conferito l'incarico di collaborazione.
2. L'incarico non dà luogo invece ad alcun obbligo di assicurazione pensionistica.

Articolo 15

Stanziamiento annuale

1. All'atto dell'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione stanZIA la somma destinata alla copertura della spesa per il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 11 per le esigenze delle Aree dell'Amministrazione Centrale.
2. Le strutture possono attivare le collaborazioni anche sui propri fondi per il potenziamento della didattica o su fondi specificatamente assegnati in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 16

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2026/2027.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure attivate a partire dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Per tutte le attività di collaborazione attivate a seguito di bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, si applica, fino al loro completamento, la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando.